



STATUTO "Associazione Promocamp"

Art. 1) E' costituita l'Associazione denominata PROMOCAMP, con sede in via Ventotto Luglio n.218, - Borgo Maggiore, Centro Poliedro, Repubblica di S. Marino. La stessa può aprire sedi secondarie o segreterie operative sia in San Marino che all'estero.

Art. 2) L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed ha per oggetto la promozione dell'attività del campeggio individuale e collettivo, turistico e sportivo, e del tempo libero; ciò tramite promozione, organizzazione, partecipazione diretta dei propri associati a manifestazioni fieristiche, meeting e seminari, scambi di esperienze, incontri, escursioni, collaborazioni con le riviste di settore, con opera di P.R. e contatti con gli Organi di Governo, advertising e mailing, scambio di informazioni sui mercati europei. Il tutto con il coordinamento degli operatori economici del settore e dei consumatori. L'Associazione tende comunque a fornire tutti quei servizi che normalmente vengono erogati negli altri Paesi Europei da Associazioni similari.

L'Associazione può inoltre avanzare proposte ad Enti Pubblici ed Organismi Politici di Governo locali e non, partecipando attivamente anche con gli Organismi Scolastici, le Organizzazioni Sindacali, Politiche e le Confederazioni Sportive.

Può inoltre compiere qualunque altra iniziativa per il raggiungimento del suo fine.

Art. 3) La durata dell'Associazione è fino al 2040 prorogabile con delibera assembleare. Lo scioglimento potrà avvenire oltre che in forza delle disposizioni di Legge, su preventiva riunione del Consiglio Direttivo, solo per decisione dell'Assemblea dei Soci. In questo caso occorrerà la presenza dei 2/3 dei Soci ed il voto della maggioranza dei Soci presenti.

Art. 4) L'adesione all'Associazione è aperta a tutte le persone fisiche, aziende, società o comunque enti operanti nel settore del campeggio e del tempo libero senza alcuna discriminazione.



Art. 5) Per diventare Soci è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo. Tale domanda deve contenere:

* a) L'indicazione del nome, data e luogo di nascita, cittadinanza e residenza dell'aspirante Socio. In caso di aziende, ditte, enti o società dovranno essere indicati la denominazione, sede e tutti gli altri dati di identificazione; le domande dovranno essere sottoscritte dal titolare o rappresentante legale.

* b) La dichiarazione di avere preso conoscenza dello Statuto e di approvarlo, nonché attenersi alle sue disposizioni e a quelle impartite dagli Organi Associativi.

Le domande vengono prese in esame dal Consiglio Direttivo che deve decidere entro un mese dalla presentazione.

Ogni Socio verrà munito di tessera associativa, firmata dal Presidente, che potrà essergli richiesta in ogni momento a fini di controllo: la tessera conferisce il diritto di accesso nella sede dell'Associazione in caso di convocazione delle Assemblee, di partecipare ad ogni attività della medesima, di eleggere i membri degli Organi di Gestione e Amministrativi. Il Socio è tenuto a pagare una quota di iscrizione, uguale per ognuno, da pagarsi una tantum, più una quota annuale da versarsi entro il 28/02 di ogni anno per tutto il tempo di appartenenza alla Associazione medesima.

E' prevista altresì l'ammissione di Soci Sostenitori, che potranno versare una quota di iscrizione inferiore a quella prevista per i Soci Effettivi, ma non avranno diritto di voto e non potranno fare parte del Consiglio Direttivo.

Art. 6) Lo status di Socio si perde, oltre ché per propria volontà, con dimissioni scritte, per il mancato pagamento della quota associativa entro il 28/02 di ogni anno, per lo svolgimento di attività contrarie ai principi dell'Associazione e qualora il Socio violi lo Statuto o non si attenga alle decisioni degli Organi Direttivi.

L'espulsione del Socio è deliberata a maggioranza dall'Assemblea; il Socio può chiedere al Consiglio Direttivo di rientrare nell' Associazione trascorsi due mesi dall'espulsione. Sarà l'Assemblea a deliberare sulla riammissione del Socio espulso, su parere del Consiglio Direttivo.



Art. 7) Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- la Presidenza dell'Associazione;
- il Presidente (legale rappresentante);
- il Tesoriere
- il Segretario Generale/Coordinatore;
- il Collegio Sindacale.

La presidenza può essere costituita oltre che dal Presidente da due Co-Presidenti, con poteri analoghi al primo, tranne la legale rappresentanza, ma solo se attribuiti formalmente ad essi dall'Assemblea. Diversamente sono da considerarsi cariche onorifiche.

Art. 8) L'assemblea è formata da tutti coloro che sono iscritti nel Libro dei Soci da almeno cinque giorni. Viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, oppure qualora ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti. Sono compiti dell'Assemblea:

- * discutere sulla politica dell'Associazione;
- * deliberare le modifiche allo Statuto;
- * eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- * approvare il rendiconto o bilancio annuale.



Delibera inoltre su qualsiasi altro argomento le venga sottoposto. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei Soci in prima convocazione, di un qualsiasi numero di Soci in seconda convocazione. L'avviso di convocazione deve essere depositato in Tribunale almeno 20 giorni prima dalla data della riunione, non considerando né il giorno di deposito che di assemblea. L'assemblea può venire convocata anche senza la forma sopra prevista, ma solo se sono presenti tutti i Soci e tutti i membri degli Organi Associativi.

In caso di modifiche statutarie le sedute sono valide con la presenza della maggioranza (50% + 1) dei Soci, e le deliberazioni sono valide a maggioranza dei presenti.

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto e può rappresentare per delega solo due Soci. Le deleghe devono essere scritte. I Soci entranti potranno esercitare il diritto di voto trascorsi almeno cinque giorni dalla loro iscrizione nel Libro dei Soci. Le attività associative di amministrazione verranno disciplinate con regolamento interno approvato dall'Assemblea.

Art. 9) Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a diciannove membri, si riunisce almeno una volta ogni novanta giorni, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno il 50% dei suoi componenti.

Per la validità delle sue riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti; le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo stabilisce i programmi e le attività della Associazione; è responsabile della loro conformità ai principi dello Statuto ed ai fini della Associazione. Inoltre assume tutte le iniziative necessarie per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione medesima.



Pertanto:

- * redige i programmi di attività sociale previsti nello Statuto sulla base approvata dall'Assemblea;
- * cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
- * redige il bilancio;
- * compila i progetti per l'impiego di fondi dell'Associazione e del residuo di bilancio;
- * stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- * formula il regolamento interno a carattere amministrativo da sottoporre all'Assemblea;
- * delibera sull'ammissione, espulsione, radiazione dei Soci;
- * nomina un Tesoriere;
- * nomina un Segretario Generale;
- * propone all'Assemblea il Presidente. Il Presidente cura l'attuazione delle delibere;
- * - nomina i membri dei Comitati Tecnici di Lavoro, costituiti da due o più persone, le quali possono essere sia membri del Consiglio Direttivo che semplici Soci; questi ultimi potranno, nell'esercizio della loro funzione, partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. I Comitati Tecnici di Lavoro hanno il compito di proporre iniziative e nuovi progetti specifici per il loro settore (es: settore Fiere, settore Pubbliche Relazioni, Settore Accessori, Settore Veicoli ecc.) al Consiglio Direttivo, nonché di ricercare soluzioni ai problemi dei settori di loro competenza.

Non possono fare parte del Consiglio Direttivo membri del Consiglio Grande e Generale e i membri delle Segreterie di Partito.

Art. 10) Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione e presiede le sedute dell'Assemblea. In caso di sua assenza o impedimento viene sostituito dal Segretario Generale. La Presidenza, può prendere autonomamente, in via d'urgenza, decisioni di Ordinaria Amministrazione, da sottoporsi alla ratifica del Consiglio Direttivo. Il Presidente potrà operare su specifici argomenti con delega del Consiglio Direttivo.



Art. 11) Il Tesoriere ha il compito di amministrare i fondi dell' Associazione, in conformità agli indirizzi degli Organi dello statuto. Redige il bilancio consuntivo o rendiconto patrimoniale dell'esercizio terminato il 31 Dicembre di ogni anno. Esso deve essere approvato dall'Assemblea entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Segretario Generale/coordinatore ha il compito di mantenere i contatti con gli Associati o aspiranti tali, partecipare alle fiere, meeting e riunioni del settore, tenere rapporti con le varie Associazioni del settore e quant'altro utile e favorevole allo sviluppo dell'Associazione. Dovrà pertanto collaborare direttamente con il Presidente ed il Consiglio Direttivo.

Art. 12) I Sindaci controllano la contabilità e provvedono alla revisione del bilancio consuntivo redatto dal Tesoriere eletto dall'Assemblea. La carica di Sindaco è incompatibile con qualsiasi carica dell'Associazione.

Art. 13) I componenti del Consiglio Direttivo, la carica di Presidente, di Segretario Generale, di Sindaco, di Tesoriere dureranno in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 14) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- * a) da erogazioni e lasciti diversi, dai contributi;
- * b) da mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- * c) dalle quote delle tessere;
- * d) dalle quote derivanti da iniziative specifiche e servizi di autofinanziamento.

Art. 15) In caso di scioglimento, l'Assemblea delibera con la maggioranza sulla destinazione del patrimonio dedotte le passività, per gli scopi previsti dallo Statuto.

Art. 16) Verrà deliberato un regolamento interno al fine di organizzare le attività dell'Associazione e quant'altro si ritenga necessario.

Art. 17) In caso di controversie tra gli Associati e tra gli stessi e l'Associazione, verrà nominato un Collegio Arbitrale composto di tre membri, di cui uno nominato da ogni parte, uno da entrambe. Il Collegio deciderà inappellabilmente ed in maniera irrituale.

Art. 18) L'Associazione agirà in conformità alle Leggi e consuetudini vigenti in Repubblica.